



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: MODIFICA DELLO STATUTO DEL TEATRO REGIO. TUTTO LEGITTIMO?

PREMESSO CHE

- Il 10 settembre 2020, attraverso il decreto 419, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini scioglieva il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Regio di Torino e nominava Rosanna Purchia Commissario straordinario della Fondazione, con tutti i poteri di legge, per un periodo di sei mesi rinnovabile a termini di legge;
- Con decreto del Ministro della Cultura n.112 del 06/03/2021 l'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione lirico-sinfonica "Teatro Regio di Torino", conferito a Rosanna Purchia, veniva prorogato per ulteriori sei mesi, fino al 09/09/2021;
- Al termine dell'incarico, la normativa prevede una prorogatio dei poteri degli organi dello Stato, degli enti pubblici o a partecipazione pubblica per un massimo di 45 giorni (anche se la sentenza del Consiglio di Stato numero 3653 del 3 luglio 2001 si esprime sulla non applicabilità della norma al caso degli organi straordinari, temporanei ed eccezionali). Durante questo periodo possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità;
- Il 25/10/2022, dopo i 45 giorni di prorogatio previsti dalla normativa, il teatro Regio usciva finalmente dal Commissariamento e contestualmente si concludeva l'incarico del Commissario Straordinario Rosanna Purchia;

CONSIDERATO CHE

- il 07/09/2021, due giorni prima della scadenza dell'incarico e dell'inizio della *prorogatio*, il Commissario Straordinario del Teatro Regio avanzava all'Assemblea dei Soci la proposta di modifica statutaria con delibera n. 9 del 7 settembre 2021;
- Il 21/10/2021, un mese e mezzo dopo, l'Assemblea dei Soci esprimeva parere favorevole alle modifiche e il giorno stesso lo Statuto veniva approvato dal Commissario Straordinario, ancora in carica seppur in regime di prorogatio;
- Il 25/10/2021, data in cui terminava l'incarico del Commissario Straordinario Rosanna Purchia, il notaio Maurizio Gallo-Orsi, redigeva l'atto pubblico con le modifiche statutarie che venivano

proposte al Ministero della Cultura;

- Il 29 ottobre 2021, attraverso una nota della Direzione Generale Spettacolo, veniva rappresentata al Sindaco Lo Russo, Presidente della Fondazione Teatro Regio di Torino, la necessità di un adeguamento dello Statuto proposto alle disposizioni della legge 7 ottobre 2013, n. 112, in tema di composizione del Consiglio di indirizzo;
- Il 3 novembre 2021 il nuovo testo dello Statuto del Teatro Regio, che conteneva una nuova formulazione dell'articolo 7 in tema di Consiglio di Indirizzo, veniva depositata e firmata dal notaio Gallo-Orsi e dal Presidente della Fondazione, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo;
- L'8 novembre 2021 il Ministro della Cultura, con decreto 393/2021, approvava le modificazioni allo Statuto della Fondazione Teatro Regio di Torino;
- Il 9 novembre il Sindaco Lo Russo, Presidente della Fondazione, approvava lo Statuto con delibera n.1 del 9/11/2021;

RILEVATO CHE

- Il decreto legislativo 367 del 1996 stabilisce che tutte le fondazioni liriche devono dotarsi di un sovrintendente "scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili". Tutti gli statuti delle fondazioni liriche italiane contengono questa previsione di legge;
- Tale disposizione era contenuta anche all'interno del precedente Statuto del Teatro Regio, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 23 luglio 2014 e rimasto in vigore fino al 9 novembre, data di approvazione definitiva del nuovo Statuto;
- In particolare, l'articolo 10, comma 2 del precedente Statuto disponeva che il Sovrintendente dovesse (e non "potesse") "essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili". L'articolo 10, comma 1, lettera d) infine dava facoltà al sovrintendente di essere coadiuvato da un Direttore Artistico e un Direttore Amministrativo;
- Il nuovo statuto del Teatro Regio, che tra l'altro esclude l'assemblea dei soci dagli organi della fondazione, introduce modifiche significative circa il sovrintendente: all'art. 9, comma 1, lettera f), si stabilisce che al dirigente continua ad essere richiesta specifica e comprovata esperienza gestionale ma non più solo nel settore dell'organizzazione musicale o culturale, così contravvenendo alle previsioni del decreto legislativo n. 367. Lo stesso si legge circa la proposta del sovrintendente, da parte del consiglio d'indirizzo, alla nomina del Ministro (art. 8, comma 3, lettera d). L'articolo 9, comma 1, lettera g) introduce infine la facoltà per il sovrintendente di "nominare un Direttore Generale, i cui poteri saranno definiti di volta in volta attraverso apposita procura notarile";

VALUTATO CHE

- La modifica dello Statuto della Fondazione è un atto che dovrebbe essere adottato in maniera collegiale, e dovrebbe, proprio a garanzia di una decisione collegiale, essere modificato soltanto una volta ricostituito il Consiglio di Indirizzo;
- Tra le facoltà del Commissario rientrano, ex art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996, la

gestione della fondazione, l'accertamento e la rimozione delle irregolarità, la promozione delle soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali e, motivatamente, la possibilità di proporre la liquidazione della fondazione;

- Non è citata in alcun modo la facoltà di approvare le modifiche statutarie, che invece appartiene al Consiglio di Indirizzo, sciolto però dal decreto ministeriale n.419 del 2020, all'atto stesso della nomina del Commissario;
- In seguito alla richiesta di adeguamento pervenuta dalla Direzione generale Spettacolo avanzata in data 29 ottobre 2021, dunque in una data in cui era terminata la prorogatio del Commissario Straordinario e in cui l'organo competente per le modifiche statutarie tornava ad essere il Consiglio di Indirizzo non ancora ricostituito, lo Statuto veniva depositato nuovamente in data 3 novembre, attraverso atto notarile di precisazione (repertorio numero 16101, fascicolo numero 9741);
- L'atto di precisazione costituisce a tutti gli effetti una nuova e differente formulazione dello Statuto rispetto a quello presentato all'assemblea dei soci in data 21 settembre e approvato lo stesso giorno dal Commissario Straordinario. Ciò è reso ancora più evidente dal fatto che, per entrare in vigore, si è resa necessaria una nuova delibera di approvazione, firmata questa volta dal Presidente della Fondazione;
- Essendo dunque alla data del 3 novembre terminata la gestione commissariale, anche in prorogatio, e di conseguenza rientrando in vigore le disposizioni della gestione ordinaria, ogni modifica statutaria avrebbe dovuto passare al vaglio dell'assemblea dei soci per il parere necessario all'approvazione, e successivamente avrebbe dovuto essere approvata dal Consiglio di Indirizzo, una volta ricostituito. Entrambe queste disposizioni non risultano attese;
- Lo Statuto non prevede in alcun modo, né nella sua precedente formulazione, né in quella attuale, che le modifiche statutarie vengano approvate dal solo Presidente, ma prevede invece che vengano adottate dal Consiglio di Indirizzo a maggioranza dei presenti;
- L'approvazione dello Statuto della Fondazione Teatro Regio da parte del Presidente avviene con delibera soltanto dopo l'approvazione del Ministro della Cultura.

INTERPELLA

Il Sindaco e la Giunta per sapere

1. Per quale motivo sia stata approvata una modifica statutaria non conforme alle disposizioni di una norma contenuta in una fonte di grado superiore;
2. Secondo quale criterio la modifica dello Statuto della Fondazione sia stata fatta rientrare tra gli atti di ordinaria amministrazione o tra quelli urgenti ed indifferibili previsti dalla prorogatio, su cui tra l'altro esistono fondati dubbi relativi all'applicabilità al caso degli organi straordinari, temporanei ed eccezionali;
3. Quali siano state le motivazioni di urgenza o di indifferibilità per cui si è deciso di approvare un nuovo statuto senza attendere la ricostituzione del consiglio di indirizzo;
4. Secondo quale criterio si sia valutato che la possibilità di nominare un Sovrintendente "non necessariamente dotato di specifica e comprovata esperienza di tipo gestionale nel settore

dell'organizzazione musicale e/o culturale” richiedesse un'urgenza tale da non poter attendere la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e, di conseguenza, quali siano le motivazioni di questa urgenza;

5. Se ritiene che sia legittima l'approvazione di uno statuto il cui iter di modifica non abbia rispettato le disposizioni dello statuto stesso, in particolar modo relativamente al mancato parere dell'assemblea dei soci e alla mancata approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;

6. Se ritiene che l'invio al ministero di uno statuto non ancora approvato dagli organi della Fondazione sia una procedura legittima;

7. Se il Sindaco sia consapevole che l'aver seguito una procedura scorretta potrebbe comportare la nullità del nuovo statuto della Fondazione e quindi di tutti gli atti che verranno in futuro assunti sulla base di tale atto, tra cui la nomina del nuovo Sovrintendente .

Torino, 27/01/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi